



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI N. 5

Roma, 7 maggio 2019

Distribuzione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi.

N. 5 – I Reparto – Recadd – Concorso, per titoli, per l'ammissione di n. 111 allievi marescialli al 20° corso, riservato ai brigadieri capo del Corpo.

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante “*Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige*”, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Codice dell’ordinamento militare”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante *“Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”*;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 36, comma 23, in base al quale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 35 del richiamato Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i marescialli della Guardia di finanza sono tratti, per l’anno 2019, nella misura del 40% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso:

- per titoli, riservato ai brigadieri capo;
- per titoli ed esami, riservato agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti”, “appuntati e finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;

RITENUTO di dover riservare uno dei posti messi a concorso per il contingente ordinario ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

D E T E R M I N A

Art. 1

Alimentazione del ruolo ispettori tramite concorso interno

1. Per l'anno 2019, il numero complessivo di posti da destinare ai concorsi interni per l'alimentazione del ruolo ispettori è pari a n. 553 unità.
2. I posti di cui al comma 1 sono così ripartiti:
 - a) n. 111 per il concorso, per titoli, riservato ai brigadieri capo, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
 - b) n. 442 per il concorso, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti ai ruoli "sovrintendenti", "appuntati e finanziari", di cui al citato articolo 35, comma 1, lettera a), numero 2), del medesimo decreto legislativo.

Art. 2

Posti a concorso

1. In relazione a quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, lettera a), è indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di n. 111 allievi marescialli al 20° corso, riservato ai brigadieri capo del Corpo, di cui:
 - a) n. 103 del contingente ordinario;
 - b) n. 8 del contingente di mare.
2. Dei n. 103 posti a concorso per il contingente ordinario, uno è riservato, subordinatamente al possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
3. Al concorso sono ammessi anche i brigadieri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano maturato titolo alla promozione al grado di brigadiere capo con decorrenza giuridica non successiva alla predetta data, purché conseguano detta promozione prima della redazione delle graduatorie finali di merito.
4. I brigadieri capo che partecipano al concorso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) non sono ammessi, nello stesso anno, al concorso di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b).
5. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) la valutazione dei titoli;
 - b) l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Art. 3

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Al concorso possono partecipare i militari in servizio permanente che, oltre al requisito relativo al grado di cui all'articolo 2:
 - a) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente. A tal fine:
 - 1) sono presi in considerazione anche i giudizi riportati al termine di corsi di specializzazione, qualificazione o abilitazione, anche se svolti a cura di altri Enti o presso Istituti non appartenenti alla Guardia di finanza;

- 2) nel computo del triennio, sono conteggiati anche i periodi relativi a licenze di convalida, aspettativa o sospensione precauzionale, coperti dalla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;
 - b) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna. Ai fini del computo del richiamato biennio si considera la data di irrogazione del provvedimento sanzionatorio;
 - c) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
 - d) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - e) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
 - f) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
 - g) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - h) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2018/2019.
2. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi al concorso e le relative istanze sono archiviate ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
Qualora prima della redazione delle graduatorie finali di merito intervenga la notifica di un provvedimento di passaggio di contingente, il destinatario concorrerà per il nuovo contingente di appartenenza.
 3. I candidati concorrenti per il posto riservato di cui all'articolo 2, comma 2, laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, sono esclusi dal concorso.
 4. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito.
 5. Per quanto concerne il solo requisito dell'aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 4 **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.
2. I concorrenti, dopo essersi registrati al portale utilizzando la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) assegnata dal Corpo, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al *form* di compilazione della domanda di partecipazione.

3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
 - a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
 - b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, a mezzo della propria PEC istituzionale, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoAMtitoli@pec.gdf.it* entro il termine di cui al comma 1.
5. I concorrenti che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale.

I militari che risultano assegnati a una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Dell'avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "*https://concorsi.gdf.gov.it*" o secondo le modalità di cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
7. Eventuali variazioni di Reparto di appartenenza e di grado intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoAMtitoli@pec.gdf.it*.

Art. 5

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
 - b) data di arruolamento, di promozione al grado attuale e di conseguimento dell'eventuale qualifica speciale;
 - c) Reparto cui è in forza;
 - d) di aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, una qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;
 - e) di non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - f) di non essere già stato rinvio, d'autorità, dal corso previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;

- g) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - h) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
 - i) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
 - l) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - m) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2018/2019, indicando l'Istituto presso il quale è stato o sarà conseguito;
 - n) di aver preso visione del bando di concorso e, in particolare, dell'articolo 11, inerente alla valutazione dei titoli posseduti e dell'articolo 13, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
 - o) di rivestire eventualmente lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo;
 - p) di avere eventualmente in corso procedure per il passaggio di contingente;
 - q) di essere a conoscenza che le destinazioni al termine del relativo corso di formazione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 17.
2. Gli aspiranti che concorrono per il posto riservato di cui all'articolo 2, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione, precisando gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tale posto.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:
- a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
 - b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 6

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'articolo 4, comma 1, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
- a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
 - b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo documento di riconoscimento, se previsto;
 - c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle previste;
 - d) pervengano all'indirizzo P.E.C. *concorsointernoAMtitoli@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 4, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché il candidato sia in possesso di "*ricevuta di avvenuta consegna*";

- e) siano presentate per un contingente diverso da quello di appartenenza.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti, da parte della Sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 7 Incombenze dei Reparti

1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere:
 - a) chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all'articolo 4, comma 1;
 - b) inderogabilmente compilata entro il 30° giorno, revisionata e perfezionata – con la firma per presa visione del valutato – entro il 40° giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione.
2. I Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) i nominativi dei militari che, concorso durante:
 - 1) abbiano ottenuto il passaggio di contingente;
 - 2) siano interessati dall'avvio di procedure per il passaggio di contingente;
 - c) eventuali trasferimenti verificatisi durante l'*iter* concorsuale.

Art. 8 Nomina Commissione giudicatrice e relativi adempimenti

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
 - a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) Sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - c) Sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza, composta da almeno otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.

2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti o personale specializzato e tecnico. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi nonché di personale di sorveglianza individuato dal Centro di Reclutamento.
4. Ciascuna Sottocommissione di cui al comma 1, prima dello svolgimento della fase concorsuale di competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
5. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10 Aggiornamento della documentazione matricolare e dichiarazione di completezza

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 11, le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione del Comandante Generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, devono:
 - a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
 - c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di Reclutamento, secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
 - d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza (*ex art. 10* norme di attuazione del “*Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza*”);

- e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente Sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.

Art. 11 **Valutazione titoli**

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) procederà alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato un punteggio determinato sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 2.
2. I titoli maggiorativi e/o preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 1, e devono risultare dalla relativa documentazione matricolare.
3. È onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18 – 00122 Roma/Lido di Ostia ovvero inviare tramite la propria casella istituzionale P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoAMtitoli@pec.gdf.it* entro il 31 luglio 2019, eventuali ulteriori titoli non risultanti dalla documentazione matricolare ovvero la certificazione – o la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge – che ne comprova il possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Non saranno oggetto di valutazione quei titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo o della preferenza ovvero presentati oltre la data del 31 luglio 2019.

4. La Sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), forma le graduatorie di ammissione agli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 12 distinte per contingente di appartenenza dei concorrenti e per il posto riservato ai bilinguisti, redatte secondo le modalità di cui all'articolo 13, commi 1 e 3.
5. Sono ammessi agli accertamenti attitudinali, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi:
 - a) per il contingente ordinario, nei primi:
 - 1) n. 255 posti della relativa graduatoria;
 - 2) n. 3 posti della graduatoria per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo;
 - b) per il contingente di mare, nei primi 20 posti della pertinente graduatoria.

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile.

I restanti candidati sono giudicati non idonei. Sono, comunque, dichiarati non idonei i concorrenti che conseguono nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a dieci.

6. Le graduatorie di cui al comma 4 saranno rese note mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e sulla rete *intranet* del Corpo a partire dal giorno 16 settembre 2019.

Con il medesimo avviso sarà reso noto il calendario di convocazione degli interessati agli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 12.

7. Avverso il giudizio di non idoneità, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12

Accertamenti attitudinali

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti, convocati secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui all'articolo 11, comma 6, è accertata dalla Sottocommissione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera c), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet www.gdf.gov.it*.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
 - a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui al presente articolo sono iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 13, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 13

Graduatorie finali di merito

1. Le graduatorie finali di merito, formate dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli, distinte per contingente di appartenenza dei concorrenti e per il posto riservato ai bilinguisti, sono redatte dalla Sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).
2. Sono iscritti nelle predette graduatorie i candidati giudicati idonei agli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 12.
3. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianità anagrafica. In caso di ulteriore parità, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso.
5. Nel caso in cui il posto riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 2, comma 2, non venga ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso sarà attribuito ai candidati iscritti nella graduatoria del contingente ordinario.
6. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti uno o più posti a concorso, le unità disponibili sono:
 - a) devolute in aumento a quelle previste per l'altro contingente;
 - b) laddove così non ricoperte, equamente ripartite tra il ruolo "sovrintendenti" e quello "appuntati e finanziari" della procedura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), conferendole in aumento al medesimo contingente a partire dal ruolo "sovrintendenti".
7. Gli eventuali posti rivenienti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), indetto nel medesimo anno solare, sono devoluti:
 - a) in favore del medesimo contingente di provenienza;
 - b) laddove così non ricoperti, in aumento a quelli previsti per l'altro contingente.
8. Le graduatorie sono pubblicate su Foglio d'Ordini del Corpo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'articolo 11, comma 7.

Art. 14

Ammissione al corso di formazione

1. I concorrenti dichiarati vincitori, se in servizio permanente, sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a sei mesi, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

La sede di svolgimento del corso di formazione sarà resa nota, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e sulla rete *intranet* del Corpo, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività addestrativa.
2. La nomina a vincitore di concorso è revocata nei confronti del candidato che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. In deroga a quanto sopra e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato è comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, è utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione è pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.
3. Il corso di cui al comma 1 può essere eventualmente ripartito in due o più cicli formativi cui saranno avviati i vincitori secondo le esigenze dell'Amministrazione.

In tale ipotesi, a tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.
4. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, possono essere dichiarati vincitori altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso,

per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

5. Al termine del corso, i militari appartenenti al contingente di mare, a eccezione di quelli in possesso della specializzazione di "Sommozzatore Operatore Subacqueo in Servizio di Polizia (OSSP)", sono inviati, in prosecuzione dell'attività addestrativa, presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza per la frequenza di un corso per il conseguimento di una specializzazione prevista per il nuovo ruolo, in ragione di quella posseduta nel precedente grado. Per esigenze di servizio e previa valutazione delle competenti Articolazioni dello Stato Maggiore, potrà essere dato avvio alle previsioni di cui al punto 3, ultimo capoverso, della Parte Speciale – Servizio Navale della circolare n. 123000 – edizione 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15

Mancata presentazione al corso

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciataro al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro 72 ore dalla data e ora di convocazione, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *aq0230000p@pec.gdf.it*, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può differire la presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni sono comunicate al militare tramite il Reparto di appartenenza.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre un quinto della durata del corso, il militare è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
4. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

Art. 16

Trattamento economico

1. I militari dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso di cui all'articolo 14, hanno:
 - a) l'obbligo di accasermamento;
 - b) diritto alla corresponsione di indennità di trasferta ridotta.
2. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

Art. 17

Assegnazione degli ispettori ai Reparti

1. A conclusione dell'attività formativa di cui all'articolo 14, le assegnazioni ai Reparti di impiego dei "neo-marescialli" sono disposte tenendo conto delle prioritarie esigenze di servizio dell'Amministrazione esistenti al termine del corso che, ove possibile, sono temperate con quelle dei discendenti, procedendo all'esame delle preferenze espresse dagli stessi nella scheda di pianificazione all'uopo redatta, nonché delle eventuali e particolari necessità dei singoli.

Il vincitore del concorso che ha partecipato alla procedura per il posto riservato di cui all'articolo 2, comma 2, al termine dell'*iter* formativo è, comunque, destinato ai Reparti della provincia di Bolzano ovvero ai Reparti della provincia di Trento con competenza regionale.

2. Si procede, comunque, alla valutazione dei vincoli d'impiego dei militari derivanti dal possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni ovvero degli atleti in forza al Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle".

Articolo 18

Sito *internet*, informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo <https://www.concorsi.gdf.gov.it>.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'articolo 4 del presente bando di concorso.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali.

Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento) avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento e dall'art. 2-ter del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.

2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati:
 - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contatto al numero 06/442236053 o agli indirizzi *e-mail* rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
 - c) la finalità del trattamento consiste nella progressione di carriera mediante procedura di selezione riservata agli appartenenti al Corpo che trova la base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio

- 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni nonché nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'articolo 33;
- d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi previsti dal presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale potrà avvenire ai sensi delle disposizioni previste all'articolo 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del Regolamento;
 - f) il periodo di conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato Regolamento, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, integrare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali inviando le relative istanze al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

La presente determinazione sarà pubblicata su Foglio d'Ordini del Corpo.

Roma, 7 maggio 2019

Determinazione n. 131868, datata 7 maggio 2019.
--

IL COMANDANTE GENERALE
F.to Gen. C.A. Giorgio Toschi